SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. **32.**

Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visti gli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, nonché a risolvere taluni problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. A tale fine il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.

4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 maggio 2000.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dei lavori pubblici*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0069

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999.

Approvazione della dotazione organica del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 costitutivi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 253, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale e con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione;

Visto l'art. 16, comma 2, della citata legge n. 253, il quale prevede che, fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, ciascun Comitato istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'Autorità di bacino del fiume Po;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1995, n. 275;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998;

Visto decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;

Su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo avanzata nella seduta del 10 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È fissata la dotazione organica del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale secondo le tabelle allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 64

ALLEGATO

Tabella A

RUOLO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE	
Organico della dirigenza	5
Organico del personale non dirigente	
Categoria D	34
Categoria C	15
Categoria B	5
Categoria A	1
Totale	60

Tabella B

RUOLO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE	
Organico della dirigenza	5
Organico del personale non dirigente	
Categoria D	29
Categoria C	14
Categoria B	15
Categoria A	2
Totale	65

Tabella C

RUOLO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO	
Organico della dirigenza	7
Organico del personale non dirigente	
Categoria D	45
Categoria C	21
Categoria B	15
Categoria A	2
Totale	90

Tabella D

RUOLO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO	
Organico della dirigenza	5
Organico del personale non dirigente	
Categoria D	30
Categoria C	15
Categoria B	12
Categoria A	3
Totale	65

Tabella E

RUOLO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE	
Organico della dirigenza	5
Organico del personale non dirigente	
Categoria D	33
Categoria C	16
Categoria B	11
Categoria A	0
Totale	65

Tabella F

RUOLO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO	
Organico della dirigenza	5
Organico del personale non dirigente	
Categoria D	27
Categoria C	16
Categoria B	17
Categoria A	0
Totale	65

00A2043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Letizia Crescenzo, nato a Marcianise (Caserta) l'8 febbraio 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio «Dipl. Ing. (FH)» in «bauingeniuerwesen» conseguito presso la Fachhoschule Georg Simon Ohm di Norimberga nel febbraio 1994;

Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Letizia Crescenzo, nato a Marcianise (Caserta) l'8 febbraio 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «diplom ingenieur (FH)» in «bauingeniuerwesen», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) meccanica applicata alle macchine;

b) elettrotecnica.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A1923

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Este.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 2733 in data 13 gennaio 2000 con il quale è stata decretata la soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte direste di Este nonché la contestuale attivazione dell'ufficio delle entrate di Este a decorrere dal giorno 21 gennaio 2000;

Ritenuta la necessità di sospendere l'attività degli uffici finanziari di Este nei giorni 18, 19 e 20 gennaio per consentire le operazioni necessarie di trasferimento degli atti e di attivazione del front-office;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Este nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 febbraio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A2009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAS Aurelio Menozzi & R. De Rosa, in Montesilvano, unità di Atri. (Decreto n. 27638).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 gennaio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 agosto 1998, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 2 settembre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria alimentare applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 79 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1° settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa,

con sede in Montesilvano (Pescara), unità di Atri (Teramo) (NID 9913000001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2010

DECRETO 14 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T., in Settimo Torinese, unità di Brandizzo. (Decreto n. 27639).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. S.A.I.T. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 dicembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 17 novembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria plastica, gomma applicato, a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unità, su un organico complessivo di 88 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 17 novembre 1999 al 16 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Brandizzo - F.lli Rosselli, 20 (Torino) (NID 9901000025), Brandizzo - Via Torino, 416 (Torino) (NID 9901000025), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unità, su un organico complessivo di 88 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2011

DECRETO 14 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.D., in Tortoreto Lido, unità di Corropoli. (Decreto n. 27640).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Manifatture F.D. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 marzo 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il provvedimento di reiezione n. 100837 del 9 febbraio 1999, con il quale è stata respinta la sopracitata istanza aziendale;

Vista l'istanza di riesame del suddetto provvedimento reiettivo prodotta dalla medesima azienda in data 29 marzo 1999, presso la competente direzione regionale del lavoro;

Esaminati gli atti istruttori, corredati della nota del locale servizio ispettivo in data 16 novembre 1999, dai quali emergono elementi utili alla revisione del precedente parere negativo espresso;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 dicembre 1997 e 22 settembre 1998, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 12 gennaio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria pelli e cuoio applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 99 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.D., con sede in Tortoreto Lido (Teramo), unità di Corropoli (Teramo) (NID 9813000008), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 99 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.D., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità

individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2012

DECRETO 14 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neba Due, in Casale Monferrato, unità di Casale Monferrato. (Decreto n. 27641).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Neba Due inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 settembre 1998 e 13 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 15 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile e abbigliamento applicato, a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, di cui un lavoratore in contratto part-time che attuerà una riduzione massima di 11 ore a fronte di un orario settimanale pari a 20 ore, su un organico complessivo di 17 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 15 ottobre 1999 al 14 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neba Due, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria) (NID 9901000024), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, di cui un lavoratore in contratto part-time che attuerà una riduzione massima di 11 ore a fronte di un orario settimanale pari a 20 ore, su un organico complessivo di 17 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neba Due, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2013

DECRETO 14 gennaio 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel industriale, in Alba, unità di Racconigi. (Decreto n. 27642).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mawel industriale tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeraiale datato 22 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione di citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel industriale, con sede in Alba (Cuneo), unità di Racconigi (Cuneo) (NID 9901CN0011), per un massimo di 155 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999, con decorrenza dal 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2014

DECRETO 14 gennaio 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Gidue, in Montirone, unità di Montirone. (Decreto n. 27643).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nelle legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Gidue, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziandale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, interventa con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Gidue, con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone

(Brescia) (NID 9903BS0161), per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1999, con decorrenza dal 1° novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2015

DECRETO 14 gennaio 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, in Montegranaro, unità di Montegranaro. (Decreto n. 27644).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nelle legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, interventa con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro (Ascoli Piceno) (NID 9911AP0011), per un massimo di 53 unità lavorative, per il periodo dal 21 ottobre 1999 al 20 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1999, con decorrenza dal 21 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2016

DECRETO 14 gennaio 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Corallo, in Suni, unità di Suni. (Decreto n. 27645).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nelle legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Confezioni Corallo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziandale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 dicembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, interventa con il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Corallo, con sede in Suni (Nuoro) zona industriale, unità di Suni (Nuoro) (NID 9920NU0018), per un massimo di 37 unità lavorative, per il periodo dal 6 ottobre 1999 al 5 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999, con decorrenza dal 6 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2017

DECRETO 14 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «Lucy An», in S. Egidio alla Vibrata, unità di S. Egidio alla Vibrata. (Decreto n. 27646).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. «Lucy An», inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 8 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 aprile 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 22 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «Lucy An», con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) (NID 9913000005), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40

ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «Lucy An», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino.

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente: «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della citata legge che individua tra gli altri l'area industriale di Piombino come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che ai sensi del citato art. 1 il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Considerato che si è individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti;

Viste le risultanze delle riunioni tenutesi nei giorni 24 giugno 1999 e 2 luglio 1999 presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti del comune di Piombino, nelle quali è stato concordato l'ambito territoriale da inserire nel perimetro;

Considerato che, all'interno della suddetta area, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;

Considerato che, in mancanza di puntuali informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si è ritennuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle aree di discarica, alle aree della fascia litoranea sulle quali sono stati realizzati terrapieni e rilevati, all'area marina i cui fondali siano stati oggetto di sversamento abusivo di rifiuti o nella quale abbiano recapitato e/o recapitino scarichi industriali;

Considerato che le aree così individuate, caratterizzate da una significativa presenza di attività produttive attinenti all'industria per la produzione dell'energia elettrica, siderurgica, meccanica e chimica, di discariche e da gravi condizioni di degrado, sono collocate a ridosso del centro abitato;

Considerato che le aree individuate includono anche la fascia litoranea interessata dalla presenza di attività portuali;

Vista la nota del servizio ARS n. 19130/ARS/DI/R del 26 ottobre 1999 con la quale è stato chiesto il parere in merito alla perimetrazione predisposta dal Ministero, da esprimersi entro dieci giorni;

Considerato che con nota n. 28072 dell'8 novembre 1999 il comune di Piombino ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporsi ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Toscana.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analatici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune interessato, alla provincia di Livorno, alla regione Toscana, all'ARPA della Toscana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

TAVOLA 1

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE «PIOMBINO»

Scala 1:50.000

00A2020

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986 recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente il «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 4, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua tra gli altri l'area industriale di Pieve Vergonte come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che ai sensi del citato art. 1, comma 4, il Ministro dell'ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Considerati i risultati degli incontri tenutisi tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e i rappresentanti della regione Piemonte, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del comune di Pieve Vergonte;

Vista la nota del Servizio ARS, prot. n. 19226/ARS/DI/R del 27 ottobre 1999, con la quale è stato richiesto il parere in merito alla perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il 17 novembre 1999 ed in particolare la proposta della regione Piemonte indicante gli elementi di perimetrazione dell'area Enichem e del torrente Anza riportati nella cartografia agli atti;

Considerato che si è individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, a causa del trasporto della contaminazione, sono state esposte a fattori inquinanti;

Considerato che, all'interno della suddetta area, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali ulteriori aree per le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro;

Considerato che, in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, si è ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle zone di discarica, all'intero territorio comunale di Pieve Vergonte, all'area del conoide del torrente Anza, al tratto del torrente Marmazza che scorre sotto lo stabilimento Enichem di Pieve Vergonte fino alla confluenza con il fiume Toce, al tratto dell'asta fluviale del fiume Toce compreso tra la citata confluenza e la immissione nel Lago Maggiore, alla porzione di lago Maggiore compresa tra Ispra (a Sud) e Ghiffa (a Nord), nonché il lago di Mergozzo;

Vista la nota del Servizio ARS del Ministero dell'ambiente, n. 21476/ARS/R/DI del 25 novembre 1999, indirizzata ai sindaci dei comuni di Pieve Vergonte, Vogogna e Piedimulera, che trasmette la nuova proposta di perimetrazione;

Viste le note di richieste di chiarimento alla sopra citata nota del comune di Pieve Vergonte n. 5569 del 6 dicembre 1999 del comune di Vogogna n. 1622 del 9 dicembre 1999 e del comune di Piedimulera n. 5897 del 7 dicembre 1999;

Viste le note di risposta, alle richieste sopra citate, del Servizio ARS del Ministero dell'ambiente, n. 22526/ARS/R/DI del 9 dicembre 1999, indirizzata al sindaco del comune di Pieve Vergonte n. 22548/ARS/R/DI del 10 dicembre 1999, indirizzata al sindaco del comune Piedimulera e n. 22980/ARS/R/DI del 16 dicembre 1999, indirizzata al sindaco del comune Vogogna;

Visti i pareri favorevoli alla proposta di perirnetrazione resi dal comune di Vogogna con nota n. 1713 del 29 dicembre 1999, dal comune di Piedimulera con nota n. 6429 del 29 dicembre 1999 e dal comune di Pieve Vergonte con nota n. 5941 del 30 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:100.000 relativa all'intero territorio comunale di Pieve Vergonte, comprendente l'area dello stabilimento Enichem, all'area del conoide del torrente Anza ed in scala 1:200.000 relativa al fiume Toce, al lago Maggiore e al lago di Mergozzo, allegate al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Piemonte.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni interessati, alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, alla regione Piemonte e all'ARPA della regione Piemonte.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

TAVOLA 1

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE «PIEVE VERGONTE»

Scala 1:100.000

TAVOLA 2

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE

«PIEVE VERGONTE»

Scala 1:200.000

00A2021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2000.

Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, con decreto ministeriale 20 giugno 1977, e rinnovate con decreto ministeriale 2 giugno 1988, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati, e l'art. 17-*bis*, quarto e quinto comma, che prevedono rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione della varietà stessa;

Visto l'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dall'art. 7, comma 5, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, che stabilisce che per le varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», l'iscrizione ai registri delle varietà può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato;

Visti i risultati delle prove in campo e di laboratorio, condotte dall'Ente nazionale sementi elette negli anni 1997 e 1998 in ottemperanza alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1, finalizzate alla verifica dei requisiti di stabilità, omogeneità e differenziabilità, alla caratterizzazione, all'individuazione dei responsabili delle selezione conservatrice ed alla individuazione dei casi di scostarnento dalla tipologia varietale originaria, delle varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 il cui periodo di iscrizione al registro scade il 31 dicembre 1998;

Considerata l'esigenza di modificare alcune denominazioni di varietà e di sinonimi varietali, come richiesto dai proponenti il rinnovo dell'iscrizione delle varietà di specie di piante ortive sopra menzionate;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 gennaio 2000, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 1° febbraio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive delle sotto elencate varietà, con i relativi sinonimi individuati con un trattino, iscritte con decreto ministeriale 20 giugno 1977, la cui iscrizione è stata rinnovata con decreto ministeriale 2 giugno 1988, è rinnovata fino alla data indicata a fianco di ciascuna varietà. La responsabilità della selezione conservatrice è affidata ai soggetti indicati a fianco di ciascuna varietà con un numero, la cui decodifica è riportata nella lista allegata al presente decreto.

Per alcune varietà l'iscrizione viene rinnovata con le nuove denominazioni e con i diversi sinonimi che figurano nella seconda colonna dell'elenco.

Le descrizioni delle varietà e i risultati delle prove eseguite in base alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1, sono depositati presso questo Ministero.

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Anguria o cocomero:			
Asahi Miyako hybrid		130	31-12-2008
Crimson sweet		240-1081	31-12-2008
Jubilee		240	31-12-2008
Bietola da coste:			
A foglia liscia verde invernale		66	31-12-2008
Biondissima di Trieste - Bionda da taglio - Bionda da taglio triestina	Biondissima di Trieste - Bionda da taglio	221	31-12-2004
Candida		125	31-12-2004
Liscia verde da taglio - Da taglio foglia verde liscia - Erbette - Verde da taglio	Liscia verde da taglio - Erbette - Verde da taglio	170-125	31-12-2000
Mostruosa d'Ingegnoli a costa d'argento		150	31-12-2004
Riccia verde da taglio - Erbette riccie		149	31-12-2008
Bietola da orto:			
Chioggia - Tonda di Chioggia		130-125	31-12-2008
Nera di Milano - Rossa nerastra di Milano - Tonda sanguigna d'Ingegnoli		150	31-12-2004
Carota:			
Fucino		142	31-12-2004
Lunga cilindrica d'Ingegnoli		150	31-12-2004
Nantes prima		141	31-12-2004
Nantes robur		124	31-12-2004
Rubrovitamina		125	31-12-2008
Cavolfiore:			
Di Jesi - Precoce di Jesi		130	31-12-2000
Di Sicilia violetto - Catanese		143-128	31-12-2004
Di Verona precoce		130	31-12-2008
Di Verona tardivo		130	31-12-2008
Igloo		170	31-12-2008
Medio tardivo di Fano		1184	31-12-2008

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Napoletano gennarese - Gigante di Napoli mezzo precoce - Jannuary		66	31-12-2008
Napoletano marzatico - Early march - Marzatico		66	31-12-2008
Napoletano natalino - Gigante di Napoli precoce - Natalino		66	31-12-2008
Romanesco natalino - Romanesco precoce		143	31-12-2008
Romanesco ottobrino - Romanesco precocissimo	Romanesco ottobrino	125	31-12-2008
Romanesco San Giuseppe - Romanesco tardivo	Romanesco San Giuseppe	170	31-12-2008
Tardivo di Fano		221	31-12-2008
Verde di Macerata - Verde marchigiano		170	31-12-2008
Cavolo broccolo:			
A getti di Napoli - Asparagillo di Natale - Spigariello	A getti di Napoli - Spigariello	128	31-12-2004
Di Albenga precoce - Bronzino di Albenga		150	31-12-2008
Friulano		114	31-12-2008
Gem hybrid		240	31-12-2008
Grande		128	31-12-2004
Ramoso calabrese - Calabrese natalino - De Cicco	Ramoso calabrese - Calabrese natalino	170	31-12-2004
Topper 430 - Topper		128	31-12-2004
Cavolo cappuccio bianco:			
Banner hybrid		141	31-12-2008
Cuor di bue grosso		221	31-12-2008
Precocissimo di Napoli		66	31-12-2008
Cavolo di Bruxelles:			
Mezzo nano - Catskill - Westlandia	Mezzo nano	221	31-12-2008
Cavolo laciniato:			
Nero di Toscana precoce - Palmizio senza testa	Nero di Toscana - Palmizio senza testa	125	31-12-2004
Cavolo rapa:			
Di Vienna bianco - Early white Vienna	Di Vienna bianco	221	31-12-2008
Cavolo verza:			
D'Asti pasqualino - Pasqualino - Primissimo d'Ingegnoli		125	31-12-2008
D'Asti San Giovanni - Precocissimo di S. Giovanni - S. Giovanni	D'Asti San Giovanni	170	31-12-2008
D'Asti San Martino - San Martino		125	31-12-2008

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Di Napoli precoce - Napoletano quarantino		128	31-12-2004
Di Napoli tardivo		128	31-12-2000
Di Verona - S. Michele - Violaceo di Verona	Violaceo di Verona - Di Verona - S. Michele	125	31-12-2004
Mantovano		130	31-12-2008
Cetriolino:			
Piccolo di Parigi - Cornichon de Paris - Verde piccolo	Piccolo verde di Parigi - Wisconsin	130-221	31-12-2008
Cetriolo:			
Cherokee 7 hybrid		141	31-12-2008
Hiyield		131	31-12-2008
Marketer - Long marketer - Marketer long strain - Mezzo lungo verde - Mezzo lungo verde di Chioggia		1180	31-12-2008
Marketmore - Marketmore 70		125	31-12-2008
Mezzo lungo bianco - White wonder		130	31-12-2008
Sakamari		124-130	31-12-2008
Sensation - Lungo verde degli ortolani		130	31-12-2008
Cicoria:			
A grumolo bionda - Scirolo verde chiaro		221	31-12-2008
A grumolo verde - Ceriolo verde - Grumolo verde - Scirolo verde		221	31-12-2008
A grumolo verde scuro - Del trus scuro - Grumolo nero - Scirolo verde scurissimo		102-170-130-114	31-12-2008
Bianca di Bergamo		130	31-12-2000
Bianca di Milano - Dolce bianca a cuore pieno d'Ingegnoli		130	31-12-2008
Catalogna a foglie frastagliate - Catalogna frastagliata		128-221	31-12-2008
Catalogna del Veneto - Catalogna a foglie larghe - Catalogna friulana		170	31-12-2004
Catalogna gigante di Chioggia		125-221	31-12-2008
Catalogna pugliese		170	31-12-2008
Catalogna puntarelle a foglia frastagliata - Abruzzese		143-170	31-12-2004
Catalogna puntarelle a foglia stretta - Catalogna asparago		143	31-12-2008
Catalogna puntarelle di Gaeta		125	31-12-2008
Catalogna puntarelle di Galatina - Catalogna brindisina		128-66	31-12-2008
Da taglio bionda a foglie larghe		170-125	31-12-2008
Di Chiavari		149-221	31-12-2004
Di Soncino - La preferita		130	31-12-2004

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino) —	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi —	Codici dei responsabili della conservazione in purezza —	Data di scadenza dei rinnovi —
Mantovana		221	31-12-2008
- Capotta			
Pan di zucchero		130-96-221-136	31-12-2008
- Pan di zucchero bionda			
- Pan di zucchero milanese			
Rossa di Verona precoce		58-170-221-233-234	31-12-2008
Rossa di Verona tardiva		130-102-58-170-221-126-1184-235	31-12-2008
- Rossa di Verona			
- Rossa di Verona a palla			
Spadona		130-149	31-12-2004
- Da taglio a foglia stretta			
- Spadona da taglio			
Variegata di Chioggia		130	31-12-2008
- Variegata di Sottomarina			
Zuccherina di Trieste		102-170-125	31-12-2008
- Bionda di Gorizia			
- Biondissima di Trieste			
- Triestina da taglio			
24 ore		143	31-12-2008
Cicoria di tipo witloof:			
Di Bruxelles		102	31-12-2004
- Insalata belga			
Cipolla:			
Agostana	Agostana	125-221	31-12-2008
- Bianca agostana di Chiogga	- Bianca agostana di Chioggia		
- Bianca perfezione d'estate	- Bianca perfezione d'estate		
- Bianca tonda di Chioggia	- Tardiva d'argento		
- Tardiva d'argento	- White Utah jumbo		
- White Utah jumbo			
Barletta	Barletta	143-128	31-12-2008
- Marzatica			
Bassano		125	31-12-2008
- Di Genova			
- Rossa piatta d'Italia			
Bianca di maggio		170-141-128	31-12-2008
- Maggiaiola			
- Regina			
Bianca di Lucca		221	31-12-2000
- Bianca periforme			
Bianca gigante d'Ingegnoli		150	31-12-2004
Bianca precocissima marzatica		66	31-12-2008
Borettana	Borettana	141-14-221	31-12-2008
- Di Rovato	- Di Rovato		
- Piatta di Como			
Crystal white wax		131	31-12-2008
- Diamant			
Della Rocca bruna		143	31-12-2008
- Montorese			
- Roccabruna			
Dorata di Parma		170-14	31-12-2008
- Pavese			
Eclipse	Eclipse	131	31-12-2004
- Eclipse L. 305			
Nocera	Nocera	66	31-12-2008
- Aprilatica	- Aprilatica		
- Precoce di Parigi			
Paglierina di primavera	Paglierina di primavera	141-221	31-12-2008
- Bionda di Imola	- Precoce di Romagna		
- Precoce di Romagna			

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Piatta di Bergamo		130	31-12-2008
Pompei - Precocissima di Pompei		143	31-12-2008
Ramata di Milano		150	31-12-2004
Rossa di Firenze - Rossa da inverno - Rossa di Toscana - Vernina di Firenze		170-141-125-136-226	31-12-2004
Rossa di Lucca - Toscana rossa a fiasco		1183	31-12-2000
Rossa lunga di Firenze - Lunga periforme di Firenze - Periforme violacea bolognese		221	31-12-2000
Rossa savonese - Di Savona		170	31-12-2000
Sanguigna di Milano - Ramata rossa di Milano		221	31-12-2008
Southport red globe - Rossa a globo		221	31-12-2000
Stoccarda - Gigante di Stoccarda		226	31-12-2008
Tropea rossa lunga - Tropeana lunga		128-66-143	31-12-2000
Tropea rossa tonda - Tropeana tonda		66-125	31-12-2008
White sweet spanish - White sweet spanish Utah jumbo	White sweet spanish	221	31-12-2008
Yellow sweet spanish - Sweet spanish yellow Utah - Sweet spanish yellow Utah jumbo	Yellow sweet spanish	143	31-12-2008
Fagiolo nano:			
Borlotto lingua di fuoco nano		170-130-205-125-126	31-12-2008
Borlotto rosso		170	31-12-2008
Cannellino		170-125	31-12-2008
Corallo nano		125	31-12-2008
Fin de Bagnols		126	31-12-2008
Marconi nano - S. Marco	Marconi nano	170	31-12-2008
Orbit		141	31-12-2008
Processor - Bobis nano - Boby bianco - S. Isidoro		124-66	31-12-2008
Re dei burri - Sunrise wax		130	31-12-2008
Ruviotto		58	31-12-2008
Saluggia nano - Galiziano - Saluggia	Saluggia nano - Saluggia	119	31-12-2008
Toscano a grano bianco da sgranare - Bianco nano Toscano - Turco	Toscano a grano bianco da sgranare - Turco	170	31-12-2008
Fagiolo rampicante:			
Albenghino		119	31-12-2008
Anellino burro - Anellino giallo a grano marmorizzato grigio - Gancetto giallo - Stortino di Lucca		1132	31-12-2008
Anellino giallo - Anellino giallo a grano marmorizzato rosso		1132-125	31-12-2008

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Anellino verde		1132	31-12-2008
- Trucciolo			
Bobis a grano bianco	Bobis a grano bianco	170-125	31-12-2008
- Blue lake	- Blue lake		
- Blue lake FM 1K			
- Bobi di luglio	- Bobi di luglio		
- Perfezione a grano bianco			
- S. Anna	- S. Anna		
Bobis a grano nero	Bobis a grano nero	119-170	31-12-2008
- Blue lake a grano nero	- Blue lake a grano nero		
- Bobis nero	- Bobis nero		
- Perfezione a grano nero			
Borlotto di Vigevano		119	31-12-2008
- Borlotto degli ortolani			
Borlotto lamon		1132	31-12-2008
- Lamon			
Coco bianco		1132	31-12-2008
Marconi	Marconi	1132	31-12-2008
- A cornetto largo verde burro d'Ingegnoli			
Meisterstuck		1132-58-170-125	31-12-2008
- Marconi a grano bianco			
- Smeraldo			
Meraviglia di Venezia a grano bianco	Meraviglia di Venezia a grano bianco	125-136	31-12-2008
	- Corona d'oro		
Meraviglia di Venezia a grano grigio		1132	31-12-2008
- A cornetto largo giallo burro d'Ingegnoli			
- Meraviglia di S. Giovanni			
Meraviglia di Venezia a grano nero		1132-125	31-12-2008
- Oro del Reno			
Piattella bianca		130	31-12-2008
Signora della campagna		1132-130	31-12-2008
Stortino di Trento	Stortino di Trento	1132-125	31-12-2002
- Anellino di Trento			
Stregonta	Stregonta	1132-125-119-130	31-12-2008
	- Centofiamme		
- Fiamma	- Fiamma		
- Sant'Urbano	- Sant'Urbano		
- Stregone	- Stregone		
Supermarconi		1132-125	31-12-2008
Fagiolo di spagna:			
A grano bicolore		119	31-12-2000
Corona	Corona	119	31-12-2008
- A grano bianco			
- Spagna bianco	- Spagna bianco		
- Spagnone	- Spagnone		
Fava:			
Aguadulce supersimonia a lunghissimo baccello	Aguadulce supersimonia	170-130-205-128-125-126	31-12-2008
Extra precoce a grano bianco		102	31-12-2008
Extra precoce a grano violetto		102-125	31-12-2008
Lunga delle Cascine		25-221-136	31-12-2008
Superaguadulce Tezier	Superaguadulce	102-113-128-125	31-12-2008
- Superaguadulce			
Finocchio:			
Di Napoli		66	31-12-2008
- Di Sarno			

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino) —	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi —	Codici dei responsabili della conservazione in purezza —	Data di scadenza dei rinnovi —
Mammouth		124	31-12-2008
Mantovano		170	31-12-2008
Romanesco - Colossale d'Ingegnoli	Romanesco	143-170-66	31-12-2008
Super Wadenromen		136-143	31-12-2008
Wadenromen		143	31-12-2008
Indivia riccia:			
Di Lusia - L'incappucciata		58	31-12-2008
Di Ruffec - Green curled Ruffec		143	31-12-2008
Pancalieri a costa bianca		170-125-221	31-12-2004
Pancalieri a costa rosa - Large green curled pink ribbed - Pancalieri a costa rosata		125	31-12-2008
Regina di Milano		136	31-12-2004
Riccia cuor d'oro - D'estate a cuore d'oro - D'estate a cuore giallo - Di Viadana - Mantovana estiva	Riccia cuor d'oro - D'estate a cuore d'oro - Di Viadana - La Ducale - Mantovana estiva	170-130-231-125-221	31-12-2008
Riccia d'inverno - Salad king - Verde riccia fine d'inverno		125	31-12-2008
Riccia d'Olivet - Ricciutissima d'Ingegnoli		150	31-12-2008
Romanesca da taglio - Indiviola romanesca		102-125	31-12-2004
Silva		142	31-12-2008
Indivia scarola:			
Bianca di Napoli		125	31-12-2008
Bionda a cuore pieno - Casco d'oro - Gialla a cuore pieno		102-130-221	31-12-2008
Centofoglie		66	31-12-2008
Cornetto di Bordeaux - Cartocciata d'Ingegnoli		130-221	31-12-2008
Floridadeep heart - Deep heart - Florida	Florida	58-125	31-12-2008
Full heart		126	31-12-2008
Gigante degli ortolani		102-121-170-141-1184-125-114-1134	31-12-2008
Verde a cuore pieno		125	31-12-2008
Verde fiorentina - Fiorentina verde grossa piena da inverno	Verde fiorentina	221-1134	31-12-2008
Lattuga:			
A foglia di quercia - Bionda a foglia di quercia - Lattughino da taglio a foglie riccie bionde a seme nero - Riccia a foglia di quercia - Ricciuta dei frati	A foglia di quercia - Bionda a foglia di quercia	102-149	31-12-2008
Batavia bionda di Parigi		143	31-12-2008
Bionda a foglia liscia - Da taglio a foglia liscia		221	31-12-2008
Bionda a foglia riccia - Bionda ricciolina - Di Trieste - Di Trieste	Bionda a foglia riccia - Bionda ricciolina	130	31-12-2000

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
- Gorina - Lattughino da taglio a foglie riccie bionde a seme bianco			
Bionda degli ortolani - Bionda d'estate degli ortolani - White Paris cos	Bionda degli ortolani	58-170-141-125	31-12-2008
Bionda delle sette lune - A costa rosata		113	31-12-2008
Biscia rossa - Rossa a foglia riccia da taglio		221	31-12-2008
Cavolo di Napoli - Batavia cavolo di Napoli		66	31-12-2008
D'estate di Sarno		66	31-12-2008
Gonziana estiva - Adriatica agostana goriziana - Agostana goriziana		58	31-12-2008
Great lakes 118 - Brasiliana		125	31-12-2008
La resistente		130	31-12-2008
Meraviglia d'inverno - Imperiale - Testa di burro - Testa di burro d'inverno	Meraviglia d'inverno - Imperiale - Testa di burro d'inverno	143	31-12-2008
Meraviglia delle quattro stagioni - Quattro stagioni		130-125	31-12-2008
Parella - Criolla		130	31-12-2008
Radichetta - Catalogna - Lattughino da taglio «Cerbiatta»	Radichetta - Catalogna - Cerbiatta	125	31-12-2008
Regina dei ghiacci - Beauregard - Regina delle ghiacciole		130-221	31-12-2000
Regina di maggio		102-130	31-12-2008
S.Anna - Borrettana	S.Anna	170	31-12-2008
Salad bowl - Lollobrigida		131-125	31-12-2008
Salad bowl rossa - Red salad bowl		131-125	31-12-2008
Supermoda		124-170	31-12-2008
Trionfo d'estate		130	31-12-2008
Trocadero la preferita - Trocadero a seme nero		149-125	31-12-2008
Ubriacona frastagliata - Rossa di Trento		102-170-130-125-221-136	31-12-2000
Unicum		130	31-12-2008
Verde a foglia riccia - Riccetto verde - Verde ricciolina da taglio	Verde a foglia riccia - Verde ricciolina da taglio	130	31-12-2008
Verde d'inverno		66	31-12-2008
Verde d'inverno a costa rossa		113	31-12-2000
Verde degli ortolani - Parris Island cos		58-130-141-231-125-221	31-12-2008
Melanzana:			
Bellezza nera - Black beauty		66	31-12-2008
Claudia hybride F.1		141	31-12-2008

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Gitana		130	31-12-2008
Mission bell		131	31-12-2008
Primato ibrida F.1		130	31-12-2008
Violetta di Firenze		66	31-12-2008
Melone:			
Arancino - Rampicante zuccherino		125	31-12-2008
Cantalupo di Charentais - Francesino		58-170	31-12-2008
Hale's best jumbo - Planter's jumbo		131	31-12-2008
Harper hybrid		131	31-12-2008
Resistant N. 45 - Imperial PMR 45 - P.M.R. 45 - S.J. N. 45 - Zuccherino d'Ingegnoli	Zuccherino d'Ingegnoli	150	31-12-2008
Retato degli ortolani - Retato di Castelnuovo		170	31-12-2008
Rugoso di Cosenza verde - Napoletano verde precoce - Valenciano temprano	Napoletano verde precoce - Valenciano temprano	125	31-12-2008
Saticoy hybrid		131	31-12-2008
Supermarket		131	31-12-2008
Tendral valenciano - Napoletano verde tardivo - Tendral tardivo - Tendral verde - Valenciano tardivo - Verde da inverno	Tendral tardivo - Napoletano verde tardivo - Tendral verde - Valenciano tardivo - Verde da inverno	131-125	31-12-2008
Zatta - Prescott		130	31-12-2008
Peperone:			
Cayenne long slim - Cayenna - Cornetto rosso piccante - Piccante di Cayenna	Cayenna - Cayenne long slim - Piccante di Cayenna	66	31-12-2008
Corno di toro giallo - Corno di bue giallo - Corno giallo	Corno di toro giallo - Corno giallo	58-66-221	31-12-2008
Corno di toro rosso - Corno di bue rosso - Corno rosso	Corno di toro rosso - Corno rosso	58-170-96-66-221	31-12-2008
Cuneo giallo - Giallo a forma di trottola		136	31-12-2008
Enorma ibrido F.1		130	31-12-2008
Goccia d'oro		130	31-12-2008
Golda ibrido F.1		130	31-12-2008
Golden calwonder		221	31-12-2008
Hungarian sweet wax		221	31-12-2008
Ideal ibrido F.1		58	31-12-2008
Lombardo - Sigaretta biondo		58-125	31-12-2008
Lungo di Bergamo a forma di sigaro - Dolce di Bergamo - Sigaretta - Sigaretta di Bergamo - Spagnolino dolce	Dolce di Bergamo - Sigaretta di Bergamo	130	31-12-2008

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Marconi giallo		66	31-12-2008
Marconi rosso		66	31-12-2008
Nocera giallo - Di Nocera giallo - Napoletano giallo	Nocera giallo - Napoletano giallo	66	31-12-2008
Nocera rosso - Di Nocera rosso - Napoletano rosso	Nocera rosso - Napoletano rosso	66	31-12-2008
Quadrato d'Asti giallo - Giallo d'Asti - Giallo Ercole d'Ingegnoli - Gigante giallo di Carmagnola - Carmagnola - Golden royal - Grosso quadrato giallo - S. Galdino	Quadrato d'Asti giallo - Giallo d'Asti - Gigante giallo di Carmagnola - S. Galdino	170-125	31-12-2008
Quadro giallo Golia		142	31-12-2008
Quadro rosso Golia		142	31-12-2002
Red cherry small - Ciliegia piccante		170	31-12-2008
Topepo giallo - Giallo a forma di pomodoro	Topepo giallo	66	31-12-2002
Topepo rosso - Sunnybrook	Topepo rosso	66	31-12-2002
Pisello a grano rotondo:			
Espresso generoso - Generoso		125-221	31-12-2008
Lavagna - 100 giorni		221	31-12-2008
Meraviglia d'Italia - Feltham first		125-221	31-12-2008
Piccolo provenzale - Verdone d'Ingegnoli		150-125	31-12-2008
Primizia - Il precocissimo		130	31-12-2008
San Cristoforo - Chiaro gigante di Isola - Cristoforo Colombo - Del bec		170-221	31-12-2008
Savoia		136	31-12-2008
Pisello a grano rugoso:			
Alderman - Buonissimo d'Ingegnoli - Re del mercato	Alderman - Buonissimo d'Ingegnoli	170	31-12-2008
Dark skin perfection		130	31-12-2008
Meraviglia di Kelvedon		221	31-12-2002
Progress n. 9 - Morse's progress n. 9 - Salute	Progress n. 9	102-170-126	31-12-2008
Rondo - Alderman a mezza rama		102-121-143-170-128-66-125-114-126-136	31-12-2008
Senatore		125	31-12-2008
Telefono rampicante		221	31-12-2008
Wando		205	31-12-2008
Pisello mangiatutto:			
Carouby		221	31-12-2008
Gigante svizzero - Gigante a fiore violetto		130	31-12-2002

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
Pomodoro:			
Ace 55 VF - Ace VF		225	31-12-2008
Costoluto fiorentino - Costoluto di Parma - Costoluto genovese		170-125	31-12-2008
Cuor di bue - Oxheart		225-221	31-12-2008
Gerico		136	31-12-2008
Golden boy		130	31-12-2002
H. 11		225	31-12-2008
Harvester		225	31-12-2008
Heinz 1350		225	31-12-2008
Heinz 1370		225	31-12-2008
Heinz 2274 - A.T. 70/14		225	31-12-2008
Homestead 61 - Homestead		221	31-12-2008
Ibrido tondo F.1 n. 23		142	31-12-2008
Ingegnoli gigante liscio		150	31-12-2008
Lilliput V.F.N. ibrido F.1		130	31-12-2008
Marmande VF - Marmande superior - Superprecoce Marmande VF		125-141	31-12-2002
Marzano P 4 - S. Marzano nano		170-225	31-12-2008
Napoli VF - Super California		141	31-12-2008
Pakmor		225	31-12-2008
Pantano - Pantano romanesco		170-225-125	31-12-2008
Pearson - Pam - Pearson improved VR		170-225	31-12-2008
Polifemo		125	31-12-2008
Ponderosa		170	31-12-2008
Principe Borghese - A grappoli da inverno	Principe Borghese	170-128-66-125	31-12-2008
Re Umberto - Tondino maremmano	Tondino maremmano	128	31-12-2000
Red cherry - Ciliegia		221	31-12-2008
Red pear		125	31-12-2008
Roma VF - Super Roma VF		225	31-12-2008
Ronita		225	31-12-2008
S. Pierre		225	31-12-2008
Small fry VFN		131	31-12-2008
Urbana VF		225	31-12-2008
VF 10		225	31-12-2008
VF 145 B 7879		240	31-12-2008
VFN 8		225	31-12-2008
Porro:			
Lungo della riviera		170	31-12-2008
Prezzemolo:			
Gigante di Napoli - Catalogno		128-125-1184	31-12-2004

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
- Gigante catalogno - Gigante d'Italia - Gigante di Chioggia - Verde scuro d'Italia			
Rafano o ramolaccio:			
Lungo bianco		125	31-12-2008
Nero tondo d'inverno		125	31-12-2008
Rapa primaverile e autunnale:			
Bianca piatta quarantina - Bianca lodigiana - Bianca quarantina - Bianca quarantina Ingegnoli	Bianca piatta quarantina - Bianca lodigiana	221	31-12-2004
Delle virtù - A martello - Vertus		221	31-12-2008
Di Milano bianca a colletto viola - Di Milano a colletto rosa - Di Milano a colletto viola - Di Milano bianca piatta a colletto rosa	Di Milano bianca a colletto viola - Di Milano a colletto rosa - Di Milano a colletto viola	221	31-12-2008
Mezza lunga bianca a foglia frastagliata tipo pistoiese - Pistoiese - Toscana	Pistoiese - Toscana	170	31-12-2008
Mezza lunga bianca colletto verde foglia intera		125	31-12-2008
Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastagliata		125	31-12-2008
Norfolk a colletto violetto		125	31-12-2004
Palla di neve		221	31-12-2008
Ravanello:			
Biglia rossa		125	31-12-2008
Burro gigante - Gigante siculo - Riesenbutter - Rosso gigante sardo	Burro gigante - Gigante siculo - Rosso gigante sardo	102-1134-125	31-12-2008
Candela di fuoco - Lungo rosso - Lungo rosso extra	Candela di fuoco - Lungo rosso	221	31-12-2008
Candela di ghiaccio - White icicle	Candela di ghiaccio	102	31-12-2008
Ciliegia - Cerasella - Cherry belle		141-66	31-12-2008
Lungo di Napoli - Lungo sardo		116-66-125	31-12-2008
Rosso tondo a grande punta bianca - Cappuccetto rosso		125	31-12-2008
Rosso tondo a piccola punta bianca - Buonissimo d'Ingegnoli - Tondo d'Albenga		221	31-12-2008
Tondo bianco		221	31-12-2008
Sedano:			
Da taglio - Verde da taglio	Verde da taglio	125	31-12-2008
Del Valdarno		126	31-12-2008
Dorato D'Asti - Bianco gigante di Castelnuovo - D'Asti bianco	Dorato D'Asti - Bianco gigante di Castelnuovo - Dorato gigante a canna piena	125	31-12-2008

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
—	—	—	—
- Dorato gigante a canna piena	- Pieno dorato		
- Dorato pieno d'Asti			
- Pieno bianco d'Ingegnoli			
- Pieno dorato			
Florida 683		240	31-12-2008
Nicolaus invernale		136	31-12-2008
Peros Rendy		142	31-12-2008
Rosso di Torino		136	31-12-2008
- A coste piene rosate			
Verde a coste piene d'estate	Verde a coste piene d'estate	125	31-12-2008
- Sedano verde autoimbiancante	- Verde che imbianca da solo		
- Verde che imbianca da solo			
Sedano rapa:			
Di Verona		125	31-12-2008
- Bianco del Veneto			
Spinacio:			
America	America	130	31-12-2004
- Riccio gigante America			
Andhalù		130	31-12-2008
Early hybrid n. 7		130	31-12-2008
- Ibrido n. 7			
Grandstand hybrid		141	31-12-2008
Ibrido n. 612		118	31-12-2008
Lorelay	Lorelay	130	31-12-2008
- Meraviglia del mercato	- Re dell'estate		
- Re dell'estate			
Packer hybrid		240	31-12-2008
Riccio D'Asti	Progresso	136	31-12-2008
- Progresso	- Riccio D'Asti		
- Riccio di Castelnuovo			
Seven R hybrid		240	31-12-2008
Virginia Savoy		136	31-12-2008
Valeriana:			
D'Olanda a seme grosso		130	31-12-2008
Zucchino:			
Alberello		96-221-126	31-12-2008
- Alberello di Sarzana			
Argo F.1.		142	31-12-2008
Bianca goriziana		221	31-12-2008
- Bianca di Trieste			
Blackjack		131	31-12-2008
Bolognese		125-221	31-12-2008
Di Nizza		221	31-12-2008
- Tondo chiaro di Nizza			
Diamant hybrid		131	31-12-2008
- Burpee hybrid zucchini			
Genovese	Genovese	221	31-12-2008
- Chiara di Asti	- Di Voghera		
- Di Voghera			
Greyzini		131	31-12-2008
Ibis F.1		142	31-12-2008
Kolibri F.1		142	31-12-2008
Lungo bianco		128	31-12-2004
- Bianco di Sicilia			
- Lungo bianco di Palermo			
Ortolana di Faenza	Ortolana di Faenza	221	31-12-2004

Specie e varietà (i sinonimi sono indicati con un trattino)	Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi	Codici dei responsabili della conservazione in purezza	Data di scadenza dei rinnovi
- Di Faenza	- Verde chiaro d'Italia		
- Verde chiaro d'Italia			
Rigato pugliese - Striato pugliese		128	31-12-2004
Romanesco		170-125-126	31-12-2004
Storr's green hybrid - Seneca zucchini		131	31-12-2008
Striato d'Italia - Precoce di Albenga - Striato di Napoli - Verde d'Italia		125	31-12-2004
Tondo di Piacenza		221	31-12-2008
Toscana - Lungo fiorentino		170-125-221-126	31-12-2004

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977, la cui iscrizione è stata rinnovata con decreto ministeriale 2 giugno 1988, sono cancellate dal registro medesimo:

Cetriolino:
Wisconsin

Fagiolo rampicante:
Centofiamme
Corona d'oro

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n, 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977, la cui iscrizione è stata rinnovata con decreto ministeriale 2 giugno 1988, sone cancellate dal registro medesimo e le relative sementi, ai sensi del sopra citato art. 17-*bis*, quinte comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2001:

Carota:
Albenga
Touchon

Cavolfiore:
Master
Metropole
Precocissimo incomparabile d'Ingegnoli
Romanesco gennarese

Cavolo broccolo:
Atlantic

Cavolo verza:
Di Napoli mezzo precoce
Optima

Cicoria:
Barba di cappuccino
Orchidea rossa
Selvatica da campo
Variegata di Castelfranco

Cipolla:
Granex 33 hybrid
Rocket hybrid

Fagiolo nano:
Harvester
Provider

Finocchio:
Di Sicilia

Lattuga:
Grand rapids
Great lakes
Trocadero a seme bianco

Melanzana:
Bianca mostruosa di New York
Jersey king hybrid

Melone:
Crenshaw

Peperone:
Mercury
Piccolo quadrato del Veneto

Pisello a grano rotondo:
Victoria Marrow

Pomodoro:
Chico grande
Globemaster hybrid
Marmande
Mekpeel
Patio
Rutgers
T 2 improved VF
Titano
Walter

Prezzemolo:
Genovese

Sedano:
Fordhook
Gigante di Romagna
Lepage
Pascal

Zucchino:
Blackini
Zucco hybrid

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

LISTA DEI NOMI DEI RESPONSABILI DELLA SELEZIONE CONSERVATRICE DELLE VARIETÀ DI SPECIE DI PIANTE ORTIVE LA CUI ISCRIZIONE AL REGISTRO È RINNOVATA IN BASE ALL'ART. 1

Cod.	Nome	Indirizzo
14	Istituto sperimentale per l'orticoltura	Via Cavalleggeri 25, I-84098 Pontecagnano (Salerno)
58	Esasem S.p.a.	Via S. Biagio 23, I-37052 Casaleone (Verona)
66	La Semiorto Sementi S.r.l.	Via Vecchia Lavorate, 37, I-84087 Sarno (Salerno)
96	ISEA S.p.a.	Via Marconi 105, I-60015 Falconara Marittima (Ancona)
102	Anseme S.r.l.	Via Cipro, 60, I-47023 Cesena (Forlì)
113	Bavicchi S.p.a.	Via della Valtiera, 293, I-06087 Ponte S. Giovanni (Perugia)
114	Sementi Dotto S.p.a.	Via Lavariano 15, I-33050 Mortegliano (Udine)
116	Florsilva Ansaloni S.r.l.	Via Andreoli 8 - IDICE, I-40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna)
118	Trivellato Seeds S.r.l.	Via delle Industrie 8, I-45014 Porto Viro (Rovigo)
119	Tarabra S.n.c.	Corso Matteotti 47, I-14100 Asti
121	Consorzio agrario provinciale di Parma	Viale Gramsci 26/C, I-43100 Parma
124	F.sco Bulleri S.r.l.	Via Aquino 70, I-84018 Scafati (Salerno)
125	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Via Ravennate 214, I-47023 Cesena (Forlì)
126	Sgaravatti N. & C. S.p.a.	Via Nazionale 119, I-52020 Pergine Valdarno (Arezzo)
128	Larosa Emanuele	SS. 98 Circ. Est 451, I-70031 Andria (Bari)
130	Franchi Sementi S.p.a.	Via San Bernardino 120, I-24126 Bergamo
131	Peto Italiana S.r.l.	Via Strada Traversante, I-43 l 00 Ravadese (Parma
136	Sottotetti Sementi S.a.s.	Via Garibaldi 33, I-15053 Castelnuovo Scrivia (Alessandria)
141	ISI Sementi S.p.a.	Loc. Cabriolo 61, I-43036 Fidenza (Parma)
142	Olter S.r.l.	Corso Venezia 15, I-14100 Asti
143	De Corato Sementi	C.P. 68, I-70031 Andria (Bari)
149	Magnani Sementi S.p.a.	Via Lecco 58, I-20059 Vimercate (Milano)
150	F.lli Ingegnoli S.p.a.	Corso Buenos Aires 54, I-20124 Milano
170	Four S.r.l.	Via Sebastian Altmann 8, I-39100 Bolzano
205	Hortus S.r.l.	Via F. Turati 840, I-47020 Pievesestina di Cesena (Forlì)
221	Sativa Soc. Coop. a r.l.	Via Madonna dello Schioppo 415, I-47023 Cesena (Forlì)
225	Parma Seed S.r.l.	Loc. Cabriolo 62, I-43036 Fidenza (Parma)
226	Maraldi Sementi	Via Emilia 2625, I-47023 Case Castagnoli - Cesena
231	S&G Sementi S.p.a.	Via S. Giovanni Bosco 15/17, I-22066 Mariano Comense (Loc. Perticaro) Como
233	Vignaga Renato	Via Trieste, 35, I-36020 Asigliano Veneto (Vicenza)
234	Olivieri Giovanni	Via S. Michele 15, I-37044 Cologna Veneta (Verona)
235	Barbiero Ugo	Via S. Eubaldo 5, I-36040 Sossano (Vicenza)
240	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l.	Via San Colombano 81/A, I-20075 Lodi
1081	Hollar Seeds	PO Box 106, Rocky Ford, Colorado, USA
1132	Alisem di Monetto Natale	Frazione S. Vittore 72/A, I-12040 Fossano (Cuneo)
1134	Peotec Seeds S.r.l.	Viale Basetti 14, I-43100 Parma
1180	SUBA S.r.l.	Via Emilia 1818, I-47020 Longiano (Forlì)
1183	Furia Sementi S.n.c.	Via Montepelato Nord 73/F, I-43023 Monticelli Terme (Parma)
1184	L. Clause Italia S.p.a.	Strada della Madonnina 13, I-10078 Venaria Reale (Torino)

00A1995

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2000.

Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai dati personali utilizzati per finalità storiche, statistiche, di ricerca scientifica, di investigazioni difensive, e ai dati personali utilizzati da operatori sanitari e da istituzioni bancarie e finanziarie.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta del 10 febbraio 2000, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della citata legge n. 675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che il Garante promuova un codice di deontologia in materia di attività giornalistica (adottato il 29 luglio 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998), nonché un codice di deontologia e di buona condotta in materia di investigazioni difensive e di dati utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);

Considerato che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare l'art. 6, comma 1, prevede che entro sei mesi dalla data del 1° ottobre 1999, il Garante promuova la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti;

Visti gli articoli 7, comma 5, e 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, quale modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, prevede che per quanto non previsto dal decreto di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, della legge n. 675/1996, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e di buona condotta adottati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della medesima legge;

Considerata la necessità di adempiere alle predette disposizioni di legge e di promuovere altresì un ulteriore codice relativo alle attività bancarie e finanziarie in ragione dei diversi profili applicativi emersi e del loro rilievo rispetto alla generalità dei cittadini;

Considerata la necessità di osservare il principio di rappresentatività nell'ambito delle categorie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;

Ritenuta l'opportunità di conferire la massima pubblicità all'iniziativa del Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Considerata la necessità che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;

Riservata l'iniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona condotta in altri settori di rilevante interesse generale;

Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Tutto ciò premesso il Garante:

1) promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta nei settori di seguito indicati:

a) trattamenti di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti;

b) trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica;

c) trattamenti di dati personali ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;

d) trattamenti di dati personali effettuati da istituzioni bancarie e finanziarie;

e) trattamenti di dati personali effettuati da organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie;

2) invita tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autorità entro il 31 marzo 2000 al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Largo del Teatro Valle, 6 - 00186 Roma - fax 06/6818649 - e-mail: codici@garanteprivacy.it

3) riserva ad altri provvedimenti la verifica della conformità alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, l'esame di eventuali osservazioni, nonché le iniziative necessarie ai sensi del citato art. 31, comma 1, lettera *h),* per garantirne la diffusione e il rispetto.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Presidente: RODOTÀ

00A1996

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 4 febbraio 2000.

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro». Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 176).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro»;

Atteso con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997 il Commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» per un importo complessivo di L. 38.794.000.000 ed alla contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e dell'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici ed alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha comunicato, con nota prot. n. 9785 dell'8 luglio 1998 che con decreto assessoriale n. 464 del 1° luglio 1998 è stata resa esecutiva la convenzione regolante la concessione all'E.A.F. per l'esecuzione dei lavori in parola;

Atteso che con determinazione del direttore generale n. 481 in data 1° dicembre 1999, l'E.A.F. ha adottato il progetto esecutivo dell'opera «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro», redatto dal raggruppamento Passavant impianti S.p.a.

- Opere pubbliche S.p.a., risultato aggiudicatario, con un ribasso del 20,010% (sull'importo a base d'asta di L. 29.289.294.176), con il seguente quadro economico:

	Lire	Lire
A) *Lavori in appalto*		
A1 - Lavori e compensi a corpo di contratto	23.428.506.411	
A2 - Lavori a corpo aggiuntivi per collegamento ad opere esistenti	207.757.050	
A3 - Compensi per oneri D.Lgs. n. 494/1996	77.000.000	
TOTALE LAVORI IN APPALTO . . .	23.713.263.461	23.713.263.461
B) *Somme a disposizione:*		
B1 - Edificio direzione, uffici e telecontrollo	1.600.000.000	
B2 - Espropri	955.000.000	
B3 - Allaccio Enel	400.000.000	
B4 - Diritti	10.000.000	
B5 - Imprevisti	1.706.083.178	
B6 - Spese generali	2.926.105.846	
B7 - I.V.A. 20% su (B3+B4+B6)	667.221.169	
B8 - I.V.A. 10% su (A+B1)	2.531.326.346	
SOMMANO B)	10.795.736.539	10.795.736.539
TOTALE . . .		34.509.000.000

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici con decreto n. 917 del 13 novembre 1998, a seguito delle economie realizzate con i ribassi d'asta di aggiudicazione, ha rideterminato l'importo dell'intervento in complessive L. 34.509.000.000 (di cui L. 22.715.000.000 a valere su mutui e L. 11.794.000.000 già nelle disponibilità E.A.F.), rinviando al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo la rideterminazione del quadro economico complessivo dell'opera;

Atteso che l'E.A.F. ha trasmesso il progetto esecutivo all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 26 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto per l'esame del comitato tecnico amministrativo regionale, l'E.A.F. ha richiesto all'assessorato regionale dei lavori pubblici il rilascio del parere sostitutivo previsto dall'art. 21 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, trattandosi di intervento urgente ricompreso nel programma di emergenza idrica in Sardegna;

Vista la determinazione del direttore generale dei lavori pubblici n. 14 del 25 gennaio 2000, trasmessa con nota prot. n. 1231 del 26 gennaio 2000, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta;

Vista l'ordinanza commissariale n. 137 del 14 aprile 1999 con la quale sono stati rifissati i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni;

Atteso pertanto che occorre procedere a rideterminare in L. 22.715.000.000 l'importo della richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 4 dell'ordinanza suddetta n. 84/1997;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale,

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto esecutivo dell'intervento «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» per l'importo complessivo di L. 34.509.000.000;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere sostitutivo espresso con determinazione del direttore generale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citato in premessa, di cui alla legge regionale n. 24/1987, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» dell'importo complessivo di L. 34.509.000.000 così articolato:

	Lire	Lire
A) *Lavori in appalto*		
A1 - Lavori e compensi a corpo di contratto	23.428.506.411	
A2 - Lavori a corpo aggiuntivi per collegamento ad opere esistenti	207.757.050	
A3 - Compensi per oneri D.Lgs. n. 494/1996	77.000.000	
TOTALE LAVORI IN APPALTO . . .	23.713.263.461	23.713.263.461
B) *Somme a disposizione:*		
B1 - Edificio direzione, uffici e telecontrollo	1.600.000.000	
B2 - Espropri	955.000.000	
B3 - Allaccio Enel	400.000.000	
B4 - Diritti	10.000.000	
B5 - Imprevisti	1.706.083.178	
B6 - Spese generali	2.926.105.846	
B7 - I.V.A. 20% su (B3+B4+B6)	667.221.169	
B8 - I.V.A. 10% su (A+B1)	2.531.326.346	
SOMMANO B) . . .	10.795.736.539	10.795.736.539
TOTALE . . .		34.509.000.000

2. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, dei lavori per la realizzazione dell'intervento approvato con la presente ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

lavori: inizio entro mesi 3;

espropriazioni: inizio entro mesi 3;

lavori: compimento entro mesi 30;

espropriazioni: compimento entro mesi 36.

Art. 2.

Rideterminazione importo mutuo Cassa depositi e prestiti

La richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 84 del 5 settembre 1997, è riderminata in L. 22.715.000.000.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni già contenute nella sopracitata ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997 nonché le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 febbraio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A2022

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 27 gennaio 2000, n. **2/2000 U.A.R.A.L.**

Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Competenze del sindaco - Legge n. 127/1997.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Alcuni comuni hanno interpellato questo ufficio, rilevando che il decreto legislativo in oggetto contempla alcune disposizioni che imputano specifiche competenze al sindaco, tra cui, in particolare, quella concernente l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti (art. 1, comma 2), che appaiono incompatibili con il principio di separazione fra politica e gestione, consolidatosi, com'è noto, con la legge n. 127/1997. In particolare tali disposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 6 della legge n. 127/1997, che demanda all'esclusiva competenza degli organi burocratici il compimento di una serie di atti (ivi compresi, fra gli altri, i provvedimenti autorizzatori), riconducibili alla gestione amministrativa.

In ordine a tale questione questo ufficio ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica che si è espresso nei termini qui di seguito riportati.

«... Quest'ufficio nel quadro di un'interpretazione evolutiva, rispettosa del principio della separazione fra poteri di indirizzo politico e poteri regionali, al quale del resto si uniformano in modo sempre più incisivo le attuali riforme in materia di organizzazione dei pubblici uffici (sia in ambito statale che locale), è del parere che la suddetta competenza debba essere riconosciuta non più in capo al sindaco, bensì al dirigente responsabile del relativo servizio.

In particolare la legge n. 127/1997 attribuisce alla competenza dei dirigenti amministrativi tutte le autorizzazioni e le concessioni, comprese quelle edilizie e quelle il cui rilascio presupponga accertamenti valutativi di natura discrezionale.

Tale interpretazione trova del resto adeguato supporto nell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che, introducendo al riguardo una sorta di clausola di chiusura, prevede che le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

In senso conforme si è inoltre espresso, in data 29 novembre 1999, l'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge n. 127/1997».

In considerazione della valenza generale della problematica in parola, si pregano le SS.LL. di volerne dare più ampia diffusione presso gli enti locali.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

00A2104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 febbraio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,98988
Yen giapponese	109,55
Dracma greca	333,85
Corona danese	7,4470
Corona svedese	8,5570
Sterlina	0,61880
Corona norvegese	8,1475
Corona ceca	35,648
Lira cipriota	0,57630
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,45
Zloty polacco	4,0568
Tallero sloveno	201,9915
Franco svizzero	1,6101
Dollaro canadese	1,4479
Dollaro australiano	1,6067
Dollaro neozelandese	2,0368
Rand sudafricano	6,2724

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2147

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1999. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Ferrara Giovanni, nato a Gorizia il 21 novembre 1942. — Titolo del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 1.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A1552

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti la tutela dei marchi d'impresa

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 15 marzo 2000 al 19 marzo 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Primavera 2000 - 31ª esposizione del regalo-novità - 31º rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 24 marzo 2000 al 2 aprile 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «3º Sol uliveto & frantoio - Salone delle tecnologie olivicole ed olearie» che avrà luogo a Verona dal 30 marzo 2000 al 3 aprile 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Ipack-Ima 2000» che avrà luogo a Milano dall'8 marzo 2000 al 12 marzo 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «3º Vinitaly vigneto e cantina - Salone delle tecniche per la viticoltura e l'enologia» che avrà luogo a Verona dal 30 marzo 2000 al 3 aprile 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «6º Sol - Salone internazionale dell'olio d'oliva vergine ed extravergine» che avrà luogo a Verona dal 30 marzo 2000 al 3 aprile 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «34º Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati» che avrà luogo a Verona dal 30 marzo 2000 al 3 aprile 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mostra Convegno Expoconfort - Esposizione internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria, arredamento bagno» che avrà luogo a Milano da 21 marzo 2000 al 25 marzo 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fluidtrans Compomac - Biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni, comandi, azionamenti e progettazione» che avrà luogo a Milano dall'8 marzo 2000 all'11 marzo 2000.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Promotion Expo - Mostra di oggettistica per la promozione ed il regalo aziendale» che avrà luogo a Milano dal 1º marzo 2000 al 3 marzo 2000.

00A1795

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazione allo statuto della fondazione «Fondo per l'ambiente italiano», in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 gennaio 2000 è stata approvata la modifica dell'art. 12 del vigente statuto della fondazione denominata «Fondo per l'ambiente italiano», con sede in Milano.

00A2036

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione «Welsh Lamb» presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C, n. 21 del 25 gennaio 2000 la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Welsh Lamb Enterprise Ltd, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto «Welsh Lamb», concernente carcasse o tagli di agnelli nati e allevati nel Galles e macellati in mattatoi autorizzati.

Copia della predetta Gazzetta Ufficiale della Comunità europea contenente la descrizione del disciplinare di produzione, è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Div. VI - Qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento.

00A2035

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro vaziazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Gennaio	108,2	1,3	2,9
	Febbraio	108,4	1,2	3,0
	Marzo	108,6	1,4	3,1
	Aprile	109,0	1,6	3,4
	Maggio	109,2	1,6	3,3
	Giugno	109,2	1,5	3,3
	Luglio	109,4	1,7	3,5
	Agosto	109,4	1,6	3,5
	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5

00A2046

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77